

Il socio che paga le tasse è un socio che apporta

Nelle snc e nelle sas l'Irpef versata sugli utili non distribuiti svolge la stessa funzione di un conferimento. Considerarla nel calcolo rende più accurato il «valore riservato ai soci» dell'art. 120-quater Cciii. Il Codice della crisi consente, nel concordato in continuità, di lasciare ai soci una parte del valore generato dalla ristrutturazione, a condizione che i creditori non ne risultino penalizzati. L'art. 120-quater CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022, chiama questa grandezza "valore riservato ai soci" e ne fissa il criterio di misura: non il valore nominale delle quote, ma il valore economico effettivo dell'equity dopo l'omologazione, al netto di quanto i soci hanno apportato al risanamento, ossia conferimenti, versamenti a fondo perduto e contributi in altra forma. Il calcolo passa di regola per il Discounted Cash Flow: si stimano i flussi di cassa disponibili per i soci (Fcf) una volta adempiuti gli obblighi verso i creditori secondo il piano e li si attualizza a un tasso coerente con il rischio d'impresa. Il risultato è il valore lordo dell'equity, dal quale vanno poi sottratti gli apporti.

È in questo passaggio che le società di persone presentano una specificità di rilievo. Per l'art. 5 del Tuir il reddito d'impresa di snc e sas è imputato per trasparenza ai soci, che scontano l'Irpef a prescindere dalla distribuzione. Nel concordato in continuità è fisiologico che gli utili restino in azienda per alimentare le risorse a disposizione dei creditori: i soci, dunque, versano l'imposta attingendo al patrimonio personale su redditi che non hanno percepito.

Sotto il profilo economico l'operazione produce lo stesso effetto di un versamento in conto capitale. La società conserva liquidità che, in assenza del meccanismo di trasparenza, sarebbe uscita per finanziare il carico fiscale dei soci, e quella liquidità viene destinata al servizio del debito concordatario. Si tratta, in altri termini, di un trasferimento di ricchezza dai soci ai creditori, realizzato per via fiscale anziché con un versamento diretto.

Ricondurre l'onere Irpef alla nozione di apporto è coerente con la lettera e con la ratio dell'art. 120-quater, che impone di misurare il valore netto trattenuto dai soci, nonché con la categoria degli apporti "in altra forma" prevista per le imprese minori: un contributo non monetario, ma di identica rilevanza economica.

Le conseguenze operative sono concrete. Nella costruzione del piano occorre stimare analiticamente, anno per anno, l'Irpef che i soci pagheranno sugli utili non distribuiti lungo l'intero orizzonte di esecuzione, e portare tale onere in detrazione dal valore dell'equity determinato con il Dcf. In molte realtà di piccole dimensioni, con aliquote marginali elevate e ritenzione significativa di utili, la somma delle imposte può avvicinarsi al valore residuo della partecipazione o superarlo: il valore netto riservato ai soci si riduce sensibilmente, fino ad annullarsi.

Il beneficio è duplice. Il piano espone una grandezza economicamente veritiera, e non un dato lordo scollegato dal sacrificio effettivamente sopportato. E in sede di omologazione la dimostrazione del rispetto della regola di priorità relativa poggia su basi quantitative più solide e verificabili, con minori margini di contestazione.

**Antonio Castaldo
e Ezio Stellato**

— © Riproduzione riservata — ■

